COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 740/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 24 ottobre 1967

riguardante l'esecuzione dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 25 relativo al finanziamento della politica agricola comune per il periodo di contabilizzazione 1963/1964

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 200, paragrafo 3,

Visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

Considerando che occorre suddividere la frazione di contributo dell'Italia al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia per il periodo di contabilizzazione 1963/1964, pari a 543.391,28 unità di conto, tra gli altri cinque Stati membri prendendo come base di calcolo, ai fini di una equa suddivisione, il criterio di ripartizione di cui all'articolo 200, paragrafo 1, del Trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contributo dell'Italia al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia a titolo del periodo di contabilizzazione 1963/1964 è diminuito di 543.391,28 unità di conto.

2. I contributi al Fondo degli altri cinque Stati membri a titolo dello stesso periodo sono aumentati degli importi seguenti:

Francia	211.318,83	unità di conto
Germania	211.318,83	unità di conto
Paesi Bassi	59.622,10	unità di conto
Belgio	59.622,10	unità di conto
Lussemburgo	1.509,42	unità di conto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 ottobre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. SCHILLER